



***Regolamento per la celebrazione
del Primo Congresso Nazionale
degli iscritti***

Norme generali

Art. 1 Disposizioni generali

1. Per l'organizzazione e la convocazione del primo Congresso nazionale, dei Popolari per l'Italia, nelle more della strutturazione politico-amministrativa del partito e comunque fino alla celebrazione del primo congresso nazionale, il Comitato Operativo Provvisorio nazionale (art.4 Atto Costitutivo dei Popolari per l'Italia) eserciterà i poteri sostitutivi per tutti gli adempimenti necessari alla preparazione e convocazione del primo Congresso Nazionale.
2. Il Partito favorisce la partecipazione di tutti i cittadini garantendo pari opportunità particolarmente nell'accesso alla composizione dei propri organi collegiali in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione.
3. Il Comitato Operativo Provvisorio nazionale provvede alla organizzazione del Congresso nazionale e alla sua convocazione mediante avviso pubblico, reso in forma cartacea e/o telematica, pubblicato sul sito del partito e sottoscritto dal presidente nazionale, almeno VENTI giorni prima della data di celebrazione del Congresso, per garantire l'informazione preventiva a tutti gli iscritti;
4. Al fine di consentire la composizione di liste per le elezioni congressuali, almeno QUINDICI giorni prima della data stabilita per la celebrazione del Congresso nazionale, viene reso noto, attraverso il sito nazionale del partito, il numero di componenti della Direzione Nazionale e della Commissione Nazionale di Garanzia che devono essere eletti dal Congresso nazionale;
5. Il Comitato Operativo Provvisorio e tutte le nomine o deleghe da esso attribuite durano in carica sino alla data del primo Congresso Nazionale degli iscritti (art.4 Atto Costitutivo dei Popolari per l'Italia).
6. La sede dei Congressi dovrà essere ubicata in locale pubblico o aperto al pubblico;
7. Il voto è uguale e libero;

Art. 2 Rappresentanza

1. Partecipano al Congresso Nazionale con le modalità stabilite in questo regolamento, unicamente gli iscritti al partito Popolari per l'Italia che hanno effettuato l'iscrizione nel periodo previsto dal Regolamento per il Tesseramento.

Art. 3 Organizzazione e convocazione del Congresso nazionale.

1. L'organizzazione e la convocazione del Congresso nazionale è affidata al Comitato Operativo Provvisorio Nazionale, previsto dall'Atto Costitutivo ex art.4 e designato dall'Assemblea dei Soci Fondatori del 3/3/2014, del 4/4/2014 e del 3/10/2014, che ne fissa la data di svolgimento;
2. Il Presidente convoca il Congresso nazionale nei tempi e nei modi stabiliti dall'art.1, commi 3,4,5,6 e7 di questo regolamento;

Art. 4 Partecipazione al Congresso nazionale.

1. Partecipano di diritto al Congresso nazionale, con diritto di parola e di voto, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del presente regolamento:
 - a) il presidente nazionale del partito;
 - b) i componenti del Comitato Operativo Provvisorio;;
 - c) il coordinatore organizzativo nazionale;
 - d) il tesoriere nazionale;
 - e) i coordinatori regionali;
 - f) i coordinatori provinciali e comunali;
 - g) i responsabili nazionali dei diversi dipartimenti eventualmente costituiti
 - h) tutti gli iscritti al partito

Art. 5 Compiti del Congresso nazionale.

1. Il Congresso nazionale elegge con il voto diretto degli iscritti presenti, nella giornata in cui si celebrerà il Primo Congresso Nazionale, senza possibilità di delega:
 - a) Il presidente nazionale;
 - b) I componenti della Direzione nazionale, nel numero di 70 membri ; l'elezione, della Direzione Nazionale e del Presidente Nazionale avverrà con metodo proporzionale sulla base della presentazione di liste concorrenti. Se saranno presentate più di una lista, nel rispetto della presenza delle minoranze, è prevista l'attribuzione alla lista o alle liste di minoranza di almeno il 15% dei posti, arrotondati per eccesso, della Direzione Nazionale.
 - c) I componenti della Commissione Nazionale di Garanzia, nel numero di 5 membri, il cui presidente sarà successivamente scelto dagli stessi eletti al proprio interno. L'elezione avviene su candidature singole o lista di candidati. Se saranno presentate più di una lista e' prevista, nel rispetto delle minoranze, l'attribuzione alla lista di minoranza di almeno il 10% dei posti, arrotondati per eccesso.

Art. 6 Composizione della Direzione nazionale.

1. La Direzione nazionale è costituita da 70 componenti. Di essa fanno parte, ai sensi dell'art.7 dello statuto:
 - a) il presidente nazionale;
 - b) il coordinatore organizzativo nazionale;
 - c) il tesoriere nazionale;
 - d) i membri del governo nazionale;
 - e) da una rappresentanza dei deputati e senatori nazionali, di parlamentari europei e di consiglieri regionali;
 - f) dai coordinatori regionali;
 - g) da una rappresentanza della base degli iscritti indicata dal Presidente Nazionale, anche successivamente alla data di svolgimento del Congresso Nazionale, pari al 15% (quindici per cento) cioè 10 membri dei componenti complessivi di tale consesso.

Art. 7 Presidente del Congresso Nazionale

1. Il Comitato Operativo Provvisorio nazionale provvede, su proposta del Presidente, a nominare il Presidente del Congresso nazionale.
2. Al Presidente del Congresso viene consegnato dal Comitato operativo provvisorio nazionale l'elenco ufficiale dei partecipanti al Congresso aventi diritto di voto e l'attestazione del numero di componenti della Direzione nazionale (60 membri) e della Commissione nazionale di Garanzia (5 membri) che dovranno essere eletti dal Congresso nazionale;

Art. 8 Svolgimento del Congresso nazionale.

1. All'inizio dei lavori congressuali il presidente indicato dal Comitato operativo provvisorio nazionale provvede ad insediare l'Ufficio di Presidenza del Congresso che dovrà essere composto da un massimo di 5 componenti garantendo la presenza dei due sessi. L' Ufficio di presidenza svolge anche funzioni di ufficio verifica poteri;
2. l'Ufficio di presidenza, a sua volta, insedia i seggi elettorali necessari. Il seggio deve essere composto da un Presidente e almeno DUE scrutatori garantendo, comunque, la presenza di tutti i rappresentanti delle eventuali varie liste concorrenti;
3. in caso di liste concorrenti i seggi dovranno essere immediatamente costituiti al termine del dibattito e dovranno rimanere aperti per almeno DUE ore consecutive e lo spoglio dovrà iniziare non appena terminate le operazioni di voto;
4. il Presidente nazionale ed i componenti della Direzione nazionale sono eletti sulla base di liste concorrenti nei modi previsti dai seguenti punti:
 - a. sono ammesse, nei termini stabiliti dalla Presidenza dell' Assemblea

- all'inizio dei lavori, le presentazioni delle liste concorrenti che possono essere presentate e sottoscritte da un numero di proponenti pari almeno al 25 per cento degli iscritti partecipanti al Congresso;
- b. ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti che devono essere eletti e non inferiore ai $2/3$ arrotondato all'unità superiore. Ogni lista deve garantire, laddove possibile, la presenza di $1/3$ di ciascuno dei sessi;
 - c. il capolista della lista candidata alla Direzione nazionale è candidato alla carica di Presidente nazionale;
 - d. ogni iscritto dispone di un voto di lista da assegnare alla lista scelta; con il voto alla lista si intendono votati paritariamente tutti i candidati presenti nella lista.
 - e. l'Ufficio di Presidenza avrà cura di istituire un registro che assicuri la legittimità dell'unicità del voto;
 - f. l'Ufficio di Presidenza proclama eletto Presidente nazionale il candidato capolista della lista che ha conseguito il maggior numero di voti;
 - g. l'Ufficio di Presidenza, se sono presenti più di una lista calcola il numero di membri eletti nella Direzione Nazionale spettanti a ciascuna lista e proclama gli eletti alla Direzione nazionale. Nell'eventualità di più liste presentate per la proclamazione degli eletti vale l'ordine di presentazione nella lista.
 - h. la quota della minoranza è divisa tra le altre liste in proporzione ai voti ottenuti;
 - i. in caso di parità di voti tra due o più liste si ripete la votazione votando esclusivamente per i candidati presidenti e sarà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti e con lui la lista con la quale si è candidato. In caso di ulteriore parità è eletto il candidato più giovane anagraficamente e la lista con la quale si è candidato.
 - j. il Congresso è valido se ha partecipato almeno $1/6$ degli aventi diritto;
 - k. Entro 7 giorni dalla data di svolgimento della seduta congressuale il Presidente del Congresso ne trasmette il verbale ufficiale al Presidente nazionale.

Norme finali

Art. 9 Tutela delle attività congressuali

1. Ogni decisione su eventuali ricorsi presentati in merito alla definizione del numero dei delegati o allo svolgimento del Congresso nazionale è devoluta alla Commissione nazionale di Garanzia;
2. I ricorsi devono pervenire al Presidente Nazionale per la trasmissione alla Commissione nazionale di Garanzia, tramite lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi specificatamente indicati nel sito nazionale del partito Popolari per l'Italia , entro il termine massimo di sette giorni dallo svolgimento dei Congressi;
3. La Commissione Nazionale di Garanzia è tenuta a pronunciarsi in via definitiva entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso. Il suo giudizio è inappellabile.